REGOLAMENTO (CEE) N. 165/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1981

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/80 [4], prevede che la consegna dei vini oggetto del contratto nel quadro delle « prestazioni superviniche » dev'essere effettuata entro il 15 dicembre 1980, mentre le operazioni di distillazione sono effettuate anteriormente al 15 gennaio 1981 ; che talune distillerie non dispongono di una capienza sufficiente per il magazzinaggio, durante 30 giorni, dei quantitativi da distillare ; che, per consentire loro di fruire della possibilità di distillare sino alla data finale prevista, è opportuno permettere che la consegna del vino sia effettuata sino alla fine del periodo di distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2872/79 è sostituito dal seguente testo :

« 2 bis. La consegna dei vini oggetto del contratto dev'essere effettuata entro il 15 gennaio 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 328 del 4. 12. 1980, pag. 12.